

## INTRODUZIONE

Il presente studio ha lo scopo di affrontare l'insieme delle problematiche riguardanti il crimine di aggressione nel diritto internazionale.

Tale crimine ha dato origine a numerosi dibattiti e tentativi di negoziati in relazione ad una definizione che potesse essere accettata e condivisa dalla comunità internazionale fin dai tempi della Società delle Nazioni: per lungo tempo infatti l'aggressione venne considerata come un mezzo legittimo per la risoluzione di controversie tra Stati.

Il presente lavoro affronterà nel primo capitolo il complesso e tortuoso percorso che ha portato all'attuale definizione del crimine di aggressione, nonché le ragioni per cui si è deciso di attribuire la competenza per questo crimine alla Corte Penale Internazionale e le conseguenze a riguardo; ci si soffermerà poi sui principali tentativi di elaborare una definizione che potesse essere accettabile e condivisa e sulle cause del fallimento della gran parte dei negoziati avvenuti durante la prima parte del XX secolo.

Verrà presa in considerazione ed esaminata la risoluzione 3314/1974 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in grado per la prima volta di configurare una fattispecie definitoria per il crimine di aggressione, la quale, nonostante forti critiche su alcuni articoli della risoluzione stessa, è stata presa come punto di riferimento nei decenni successivi.

Verranno analizzati e approfonditi i negoziati avvenuti durante la conferenza di Roma, istitutiva della Corte Penale Internazionale, nella quale si dibatté a lungo sull'*an* e sul *quomodo* per l'attribuzione della giurisdizione della Corte su tale crimine: la soluzione adottata fu di compromesso in quanto si limitava a prevedere una norma, l'articolo 5 paragrafo 2, in cui si disponeva che la Corte avrebbe potuto esercitare effettivamente la propria competenza soltanto una volta che sarebbero stati approvati degli emendamenti in conformità con gli articoli 121 e 123 dello Statuto, rimandando così, ancora una volta, l'attribuzione in concreto della giurisdizione della Corte sul crimine.

“The long journey”, espressione impiegata dal giudice Giorgio Gaja in uno dei suoi scritti sull'argomento, è stato caratterizzato da un ultimo ventennio nella quale finalmente si sono intensificati e concentrati gli sforzi per adottare una definizione condivisa del crimine: prima la Commissione di Diritto Internazionale, poi il Gruppo Speciale di Lavoro sul Crimine di Aggressione, furono fondamentali per ricercare una concreta

configurazione del crimine, tali da portare, nel 2010, alla prima revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale: la conferenza di Kampala.

In tale conferenza fu approvata e introdotta una definizione per il crimine di aggressione, ma restò ancora incerto il giorno in cui questa nuova fattispecie sarebbe entrata in vigore, subordinandola a precisi requisiti sia di carattere temporale sia di numero di ratifiche.

Il traguardo finale di questo lungo viaggio è segnato dalla conferenza di New York del dicembre 2017, durante la quale, soddisfatte le condizioni temporali e numeriche previste al termine della conferenza di Kampala e fatta chiarezza su alcuni aspetti controversi del testo risultante dalla conferenza di revisione dello Statuto del 2010, si attivò definitivamente la giurisdizione della Corte Penale Internazionale sul crimine di aggressione a partire dal 18 luglio 2018, ventesimo anniversario della nascita dello Statuto di Roma.

Nel secondo capitolo si offre, sulla base della fattispecie introdotta dall'articolo 8 bis dello Statuto della Corte Penale Internazionale, un'analisi della relazione che intercorre tra la responsabilità dello Stato e responsabilità dell'individuo per quanto riguarda l'aggressione: nonostante la Corte Penale sia un tribunale in grado di giudicare i soli individui, la definizione di crimine di aggressione ivi prevista, individua quale condizione necessaria per la sua sussistenza la realizzazione di un atto di aggressione da parte dello Stato.

Si vedrà in dettaglio, oltre alle particolari condizioni e conseguenze in riferimento all'attribuzione di un atto di aggressione ad uno Stato, i parametri affinché si possa configurare un'aggressione statale: il criterio su cui si basa tale definizione sarà il carattere "manifesto" della violazione della Carta delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda invece la responsabilità dell'individuo ci si soffermerà sulle condotte necessarie affinché si realizzi un crimine di aggressione, nonché sul particolare carattere di leadership richiesto in capo ai singoli in forza del crimine stesso.

Si approfondiranno inoltre tutta una serie di aspetti e criticità in relazione alla qualifica del soggetto e in riferimento al tema dell'elemento soggettivo richiesto dalla Corte per tale crimine, nonché un'approfondita considerazione del rapporto tra la disciplina statutaria della Corte e la questione delle immunità.

Nel terzo e ultimo capitolo infine, ci si occuperà delle questioni procedurali riguardo all'attivazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale in relazione al crimine di aggressione: in particolare verranno considerati, come forme di attivazione,

il *referral* da parte di uno Stato membro della Corte oppure da parte del Prosecutor *proprio motu*, nonché di tutte le problematiche inerenti alla possibilità da parte di uno Stato membro, frutto del risultato di compromesso raggiunto in sede di negoziati, e unica nel panorama dei grandi tribunali internazionali, di poter dichiarare espressamente di non accettare la giurisdizione della Corte sul crimine di aggressione.

In seguito ci si soffermerà su come il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sia in grado di svolgere un ruolo politico determinate per l'attivazione della Corte: ciò è espressamente previsto dall'articolo 15 ter dello Statuto, il quale riconosce ampio margine e addirittura una sorta di estensione della giurisdizione della Corte sul crimine nei casi in cui sia proprio il Consiglio di Sicurezza ad attivarsi per primo.

Nella seconda parte del capitolo si concentreranno una serie di riflessioni sull'effettiva autonomia di tale Corte rispetto al condizionamento politico dato dalle scelte del Consiglio di Sicurezza e dal ruolo giocato in particolare dai suoi membri permanenti, ove ben tre (Russia, Stati Uniti e Cina) su cinque non hanno ratificato lo Statuto della Corte Penale Internazionale.

Si considererà perciò un'altra particolarità prevista a favore del Consiglio di Sicurezza in relazione al crimine: ovvero il potere ex articolo 16 dello Statuto di sospendere le indagini della Corte nei casi in cui queste potrebbero essere in contrasto con l'azione e il compito del Consiglio stesso.

Si rifletterà poi su alcune possibili vie alternative per offrire alla Corte Penale il risultato di indagini esterne in merito ad un atto di aggressione - in relazione al quale, come si vedrà, la Corte Penale Internazionale non ha competenza - da parte di organi in grado di offrire soluzioni più tecniche rispetto alle scelte prevalentemente politiche dei membri del Consiglio di Sicurezza: in particolare tali strade sono rappresentate dal ruolo che potrebbero svolgere in tal senso rispettivamente l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, forse ancora di più di quest'ultima, la Corte Internazionale di Giustizia.

In riferimento al fenomeno poi della cooperazione fra Stati e della considerazione per cui la Corte Penale Internazionale sia un tribunale di "ultima istanza" verrà esaminato come possa applicarsi e funzionare il principio di complementarità, sulla base della definizione attuale dell'aggressione, in parte in riferimento alla condotta statale, in parte a quelle dell'individuo.

Da ultimo, alla luce degli argomenti su cui è basato tale lavoro verranno considerati alcuni aspetti problematici riguardanti la struttura del crimine sia dal punto di vista della fattispecie, sia delle complesse e articolate condizioni per l'esercizio della

giurisdizione; ci si soffermerà infine sui possibili scenari futuri, per un crimine, quello di aggressione, che si distingue dai restanti crimini di giurisdizione della Corte (genocidio, crimini contro l'umanità e crimini contro la pace) per tutta una serie di elementi che verranno esposti nel corso di questa opera e che per tali motivi, deve essere considerato non solo come un crimine internazionale, bensì come il supremo crimine internazionale.

# CAPITOLO I

## 1.1. Analisi ed evoluzione storica del concetto di aggressione

Il concetto di aggressione è piuttosto antico; sebbene il termine non appaia negli scritti dell'antichità come termine giuridico, forme di aggressione sono state messe in atto per un lungo periodo, e sono tutt'oggi ancora praticate.<sup>1</sup>

Alcuni giuristi del secolo scorso ritennero che l'origine dell'atto di aggressione sia da ricondursi addirittura fino ai tempi di Caino e Abele.<sup>2</sup>

E' una verità che “*it is not peace which was natural and primitive and old, but rather war; War appears to be as old as mankind, but peace is a modern invention*”.<sup>3</sup>

Una rassegna della storia dell'antichità illustra e spiega come ricorrere alla guerra e all'aggressione fosse disciplina comune tra gruppi, società, civiltà di ogni tempo; ancora, coloro i quali raggiunsero un avanzato livello di sviluppo impiegarono l'aggressione per ragioni di sopravvivenza e non solo per ragioni di secondario rilievo, e di conseguenza le ostilità tra le popolazioni e civiltà erano considerate come una condizione normale e necessaria.

Alcuni autori<sup>4</sup> condividono l'opinione secondo cui la storia delle antiche civiltà è allo stesso tempo storia dell'evoluzione militare: per questi motivi non è mai stato possibile per l'umanità vivere in una condizione di pace perpetua, ma durante la lunga storia della civiltà moderna, le proteste contro guerre e aggressioni per il ristabilimento della pace non si sono mai fermate.

I tentativi riguardo l'introduzione di una definizione del crimine di aggressione hanno da più di un secolo interessato la comunità internazionale, sia per quanto concerne la sua natura giuridica, sia per le conseguenze cui tale crimine può dare luogo.

L'attuale definizione è il risultato di innumerevoli tentativi sia di circoscriverlo in ambito politico - soprattutto fino alla prima metà del XX secolo-, sia di dibattiti circa il modo di prevenire il fatto e l'accadimento: il che, se non è servito a sviare del tutto

---

<sup>1</sup> AHMED M. RIFAAT, *International aggression*, Stockholm, 1979, p. 3-9,

<sup>2</sup> HENRY SUMNER MAINE, *The Whewell Lectures*, International law, Cambridge, 1887

<sup>3</sup> QUINCY WRIGHT, *A study of war*, Chicago, 1942

<sup>4</sup> GIORGIO GAJA, *The long journey repressing aggression*, in *The Rome statute of international criminal court*, Oxford, 2002, pp 427 ss

l'attenzione dall'oggetto giuridico, ha portato ad una configurazione attuale della fattispecie condizionata da forti interessi politici in campo internazionale.

Il tema presenta grandi difficoltà. Ricordiamo a tale proposito ciò che affermò Vittorio Scialoja<sup>5</sup>:*“Quando parliamo di aggressione sappiamo bene cosa vuol dire; in altri termini sappiamo che non vuol dire nulla. Non ignoriamo esserci una grande difficoltà a trovare una definizione. Tutti gli sforzi di giuristi, diplomatici e uomini politici non sono riusciti a dare una definizione accettabile dell'aggressione”*.<sup>6 7</sup>

Dal momento in cui l'illustre giurista pronunciava queste parole (9 settembre 1927) ad oggi, un importante cammino è stato percorso nell'intento di dare una definizione all'aggressione. Oltre ai tentativi di trovare una configurazione universale per il crimine di aggressione, nella prima metà del XX secolo, ci fu un diffuso ricorso alla conclusione di accordi particolari e di trattati, generalmente bilaterali, tra due Paesi confinanti, con la quale si impegnavano a mantenersi neutrali in caso di guerra e ad astenersi dall'aggressione: restavano tuttavia profonde le differenze sulla configurazione dell'aggressione tra i vari trattati di questo periodo.<sup>8</sup> Altre difficoltà tuttavia permangono, altre nuove sono sorte. In questo senso tiravano le fila già nella seconda metà del '900 alcuni giuristi come Rodolfo de Nova<sup>9</sup> ed Enrico Serra, i quali illustravano come fossero numerosi i tentativi di giungere ad una definizione utilizzabile concretamente in campo internazionale; i risultati, fino a quel periodo, risultavano di poca consistenza: una questione che pertanto, rimaneva “insoluta”.<sup>10</sup>

La definizione, contenuta nello Statuto della Corte Penale Internazionale all'articolo 8bis è il prodotto, il risultato, il frutto anche di questi tentativi portati a compimento da singoli giuristi, entità statali, od organizzazioni internazionali che hanno identificato nella “questione dell'aggressione internazionale” un elemento fondamentale,

---

<sup>5</sup> Giurista e politico italiano, ministro degli affari esteri nel 1919.

<sup>6</sup> *“Quand nous parlons d'agression nous savons bien ce que cela veut dire, en d'autres termes, nous savons que cela veut dire nein. Nous n'ignorons pas qu'il y a une difficulté énorme à en donner la définition. Tous les efforts des juristes, des diplomates et des hommes politiques n'ont pas réussi à donner une définition acceptable de l'agression”*

<sup>7</sup> Discorso all'VIII Assemblea S. d. N., riportato in *L'opera dei delegati italiani alla S.d.N.*, Roma, 1935, p.167

<sup>8</sup> Alcuni esempi a riguardo: il trattato anglo-giapponese del gennaio 1902; il trattato turco-persiano dell'aprile 1926; il trattato romeno-polacco del maggio 1926;

<sup>9</sup> Si veda inoltre: *Neutralità nel Sistema della Società delle Nazioni*, in *Annali di scienze politiche*, 1935, pp. 257-295

<sup>10</sup> ENRICO SERRA, *L'aggressione internazionale*, Milano, 1946, p.197

quasi una *condicio sine qua non*, per favorire il rispetto reciproco fra Stati e garantire quella “perpetua pace” tanto desiderata e rivendicata da giuristi di epoche passate: a tal punto che la definizione del crimine di aggressione internazionale è stata qualificata come uno dei temi più controversi nel diritto internazionale fin dal tempo della Società delle Nazioni. Le motivazioni si ricollegano al fatto che, nel diritto internazionale generale, fino alla Prima guerra mondiale, l’aggressione era considerata come uno strumento legittimo di risoluzione delle controversie tra Stati.

Nonostante le evoluzioni storiche, la repressione del crimine di aggressione è da considerarsi inattuata per diversi decenni, sia, da un lato, per l’intrinseca debolezza costitutiva di organizzazioni quali la Società delle Nazioni, sia per l’incapacità di prendere efficaci misure coercitive, sia per la già richiamata questione della definizione, a lungo rimasta irrisolta.

A ciò andranno aggiunte e considerate altre tematiche che non hanno facilitato il raggiungimento di tale traguardo, tra cui la questione della sovranità degli Stati, gelosi della loro “competenza domestica” o “dominio riservato”<sup>11</sup> e la graduale affermazione del principio della responsabilità internazionale dell’individuo che per un lungo periodo non è stato concretizzato ma solo lasciato in fase di studio.

## **1.2. Dalla fine della prima guerra mondiale alla conferenza di New York:**

### **1.2.1. Il Patto della Società delle Nazioni**

Il concetto di aggressione assunse, nel periodo immediatamente successivo al termine della Prima guerra mondiale, un significato, sia pure molto generico e confuso, di azione colpevolmente intrapresa da uno Stato contro un altro Stato, per fini diversi

---

<sup>11</sup> ARANGIO-RUIZ G, *Le domain réservé*, The Hague, 1990, p.5 ss

(imperialismo militare o economico, annessione) ma con lo scopo immediato di ledere l'integrità territoriale e la sovranità.<sup>12</sup>

A ciò si aggiunge il richiamo al concetto di violenza, cioè l'uso della forza nei rapporti internazionali. Il risultato di questi anni fu il raggiungimento dell'idea secondo cui la disciplina dell'aggressione dovesse avere necessariamente il suo fondamento in una norma internazionale.

Il problema era stato temporaneamente e parzialmente risolto con trattati particolari, mediante l'impiego di norme speciali le quali hanno permesso di garantire reciprocamente due o più paesi firmatari dei trattati contro l'aggressione propria o di uno Stato terzo. Dunque una insufficiente determinatezza sulla questione ha portato spesso a ricorrere all'utilizzo di trattati o di convenzioni tra due o più Stati, la cui definizione valesse per gli Stati firmatari nei limiti e secondo le condizioni previste nell'accordo stesso.<sup>13</sup>

Il termine aggressione doveva quindi acquistare una maggiore diffusione ed un diverso contenuto dopo la Prima guerra mondiale, quando, sull'esperienza di quel sanguinoso conflitto, gli uomini dell'epoca parvero propensi a vagheggiare una definitiva era di pace, per cui, oltre alle sanzioni, anche un senso unanime di condanna morale veniva a colpire quello Stato che avesse osato provocare la guerra.<sup>14</sup>

In un discorso tenuto durante un evento della sua campagna elettorale nel novembre 1918, il primo ministro britannico, David Lloyd George<sup>15</sup>, dichiarò:” *Qualcuno è stato responsabile di questa guerra che ha sottratto la vita a milioni di giovani in Europa. Non è opportuno che qualcuno risponda di questo? Tutto ciò che posso dire è che in questo caso ci sarebbe una giustizia diversa per il povero e miserabile criminale, e un'altra per i re e gli imperatori.*”<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> QUINCY WRIGHT, *The concept of aggression*, in *American journal of international law*, 1935, p. 373-381,

<sup>13</sup> Costituiscono un esempio a riguardo il Patto tra l'imperatore di Russia e quello d'Austria del 1873 in cui all'articolo 2 si cerca di limitare l'aggressione come atto di Guerra o come forma di Guerra vera e propria; la convenzione russo-bulgara del 1902; e ancora il Trattato serbo-bulgaro attraverso il quale le parti rispettivamente cercarono di tutelarsi da forme di aggressione, cui si associava, in maniera piuttosto generica, l'attacco armato

<sup>14</sup> MATTHEW GILLET, *The Anatomy of an International Crime: Aggression at the International Criminal Court*, in *International Criminal law review*, 2013, pp. 829 -831

<sup>15</sup> LLOYD GEORGE, *La verità sulle riparazioni e i debiti di guerra*, Milano, 1932

<sup>16</sup> C.KREB: *The Crime of Aggression and the International legal order*, a cura di C. KREB, S.BARRIGA, *The Crime of Aggression: a Commentary*, Cambridge, 2017, pp 1-18

Queste parole furono di grande slancio durante la conferenza di Parigi: inaugurata il 21 gennaio 1919, si concluse il 21 gennaio 1920 ed ebbe come finalità principale quella di riorganizzare l'assetto geo-politico di gran parte del vecchio continente e di quelle zone interessate dal conflitto, stabilendo accordi e stipulando trattati tra forze vincitrici e forze vinte; si cercò inoltre di ristabilire l'ordine internazionale, attraverso la creazione di una nuova organizzazione internazionale, in grado di mantenere la pace, la sicurezza internazionale e di prevenire guerre future.<sup>17</sup>

Il risultato dei negoziati celebrati durante la Conferenza di Parigi portò alla nascita della Società delle Nazioni, il cui Patto istitutivo dimostrò una notevole portata innovativa in merito al concetto di aggressione, e precisamente in considerazione dell'articolo 10 del Patto, il quale stabiliva che: "*I membri della Società si impegnano a rispettare contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di tutti i membri della Società. In caso di aggressione, minaccia o pericolo di aggressione, il Consiglio notifica i mezzi per garantire il rispetto di tale obbligo*".<sup>18</sup>

Con questa previsione si impose agli Stati membri, il rispetto e la protezione dell'integrità territoriale e il riconoscimento dell'esistenza dell'indipendenza politica di ogni Paese nei confronti dell'aggressione, il che non era una mera espressione di principio morale ma una norma giuridica.<sup>19</sup>

Tuttavia la parola "aggressione" si accompagna al termine "esteriore" il quale è destinato ad un'analisi interpretativa: a ben vedere l'idea di aggressione, oltre a costituirsi di un agire violento e di una violazione dell'integrità territoriale o dell'indipendenza politica di uno Stato membro richiede che tale minaccia sia recata dall'esterno, cioè da un altro Stato: pertanto il Patto non può invocarsi quando all'interno di uno Stato scoppia una rivolta o un movimento separatistico. Come già accennato, da questa interpretazione si può osservare come l'impegno qui preso sia un vero e proprio obbligo e non già un impegno di carattere puramente morale.

---

<sup>17</sup> KNOCK THOMAS, *To end all wars: Woodrow Wilson and the quest for a new world order*, Princeton, 1995, pp. 140-148

<sup>18</sup> SCOTT J. B. *Interpretation of art. X of the Covenant*, in *American Journal of International Law*, 1924, pp.108-113; Articolo X Patto della Società delle Nazioni: "*Les Membres de la société s'engagent a respecter contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise au moyens d'assurer l'exécution de cette obligation*"

<sup>19</sup> C.KREB, *op. cit.* pp. 1-18

Nonostante il carattere obbligatorio della disposizione introdotta, la definizione resta piuttosto ampia in quanto manca del tutto un approfondimento sulle condotte specifiche che devono essere attuate affinché si possa configurare un'aggressione; si affermò che più di una definizione, si trattasse di una nozione molto generica, in quanto era ai più evidente come risultasse tanto elastica quanto imprecisa.

Tale ampiezza di contenuto, si presentava tutt'altro priva di inconvenienti nel campo interpretativo, in particolare per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 10, nella parte in cui disciplina le misure e i mezzi da attivare in caso di aggressione, tali da lasciare immensa incertezza circa la natura, il carattere e l'efficacia di tali misure.<sup>20</sup>

Inoltre l'articolo non prende solo in considerazione il caso di aggressione, ma anche la minaccia e il pericolo di aggressione, per cui, essendo indeterminato il concetto principale, ancor più indeterminati si presenterebbero questi due concetti derivati: quando si avrà minaccia e quando pericolo di aggressione non è facile poterlo preventivamente determinare, dal momento che certe ostilità o atti di violenza condotti senza l'intenzione di recare una definitiva modificazione alla indipendenza politica o integrità territoriale di uno Stato membro non costituiscono aggressione.<sup>21</sup>

Innovativa, resta comunque la volontà dei promotori del Patto di differenziare l'aggressione dalla guerra (attività questa che si era mostrata di non facile risoluzione nei lavori preparatori del Patto): questa differenza, oltre a essere sviluppata a livello strutturale nel Patto (articolo 10: sull'aggressione e sulla minaccia di aggressione<sup>22</sup>, articolo 11: sulla guerra<sup>23</sup>) consiste nel fatto che l'aggressione rappresenti un atto unilaterale manifestatosi tra l'autore e l'agredito, sua vittima, mentre la guerra è un rapporto giuridicamente paritario tra i partecipanti.

---

<sup>20</sup> ENRICO SERRA, *op. cit.*, pp 69-77

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> SCOTT J. B, *op.cit.*

<sup>23</sup> Articolo 11 Patto S.d.N. 1. *È espressamente dichiarato che ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi o meno l'uno dei Membri della Società, interessa la Società intera e che questa deve prendere le misure atte a salvaguardare efficacemente la pace delle Nazioni. In tal caso il Segretario convoca immediatamente il Consiglio, su domanda di qualsiasi Membro della Società.*

2. *Si dichiara del pari che ciascuno dei membri della Società potrà in via amichevole chiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le nazioni, dalla quale la pace dipende*

E' pur vero che l'aggressione possa sfociare, e generalmente sfocia, in una guerra, ma questa sarebbe a sé, e a parte andrebbe considerata, più come una conseguenza non necessaria dell'atto di aggressione.

Invero, il fatto di vedere in tale articolo solo una nozione di aggressione sarebbe limitativo. L'articolo 10 contiene *in primis* e prevalentemente un patto di garanzia, secondo il quale i membri della Società delle Nazioni si impegnano a rispettare contro tutte le aggressioni esteriori di carattere rilevante, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di tutti gli Stati membri.

Le parti hanno inteso condannare non soltanto la guerra già prevista dall'art. 11, ma soprattutto l'aggressione esterna avente quella determinata caratteristica (azione violenta) e quel determinato scopo (annessione del territorio o lesione dell'indipendenza politica di uno Stato membro).<sup>24</sup>

Il vedere, come perlopiù si fece all'epoca, addirittura una definizione di aggressione a sé stante, in grado di dare origine ad una nuova configurazione dell'aggressione e della sua repressione, fu certamente un grave errore che portò a tentativi infruttuosi e alla nota confusione sulla questione. E questo è tanto vero che i membri della Società delle Nazioni si trovarono sempre in costante difficoltà quando si trattò di dare una configurazione a questo crimine.<sup>25</sup>

### 1.2.2. Il Trattato di Versailles

La Prima guerra mondiale è stata l'ultima guerra dello *jus publicum europaeum*<sup>26</sup> o, più precisamente, è iniziata come una guerra regolamentata dal diritto internazionale moderno europeo, ma si è conclusa all'insegna di un ordinamento internazionale del tutto nuovo.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> BUHM-SUM BAEK, *The definition and jurisdiction of the crime of aggression and the international criminal court*, in *Cornell university law library*, 2006, p. 3 ss

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> A. CASSESE, *Lineamenti di diritto internazionale penale*, Bologna, p. 143 ss, 2005

<sup>27</sup> C. Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Duncker & Humblot, Berlino, 1950